

Equo compenso limitato

MARCO SOLAIA

Equo compenso per i professionisti limitato ai rapporti con le grandi imprese, alle banche e alle assicurazioni; con le amministrazioni risulterà effettivo in caso di affidamento diretto o a trattativa privata e nella fase esecutiva del contratto. È quanto emerge dall' analisi della disposizione del decreto-legge fiscale che ha esteso a tutte le **professioni**, anche non ordinistiche, la norma prevista soltanto per gli **avvocati**. Intanto va tenuto conto dell' ambito di applicazione soggettivo perché la disciplina confezionata per le **professioni** forensi, resa applicabile alle altre **professioni** «in quanto compatibile», ha riguardo ai rapporti fra **avvocati** («anche in forma associata o societaria») da una parte, e assicurazioni, banche e grandi imprese dall' altro. Sono esclusi espressamente i rapporti fra professionista e «microimprese» (meno di 10 occupati e 2 milioni di fatturato), piccole imprese (meno di 50 addetti e 10 milioni di fatturato) e medie imprese (sotto i 250 addetti e meno di 50 milioni). Nella sostanza la quasi totalità dei rapporti che intercorrono fra professionisti e committenti privati saranno esclusi. Al di là dell' affermazione del principio, per le altre **professioni** diverse da quella forense la disciplina si applica «in quanto compatibile».

Il chiaro principio dell' equità del compenso (proporzionato alla qualità e quantità della prestazione svolta) è legato, dalla norma, al rapporto convenzionale e alle clausole del contratto che «si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese (grandi, banche e assicurazioni, ndr), salva prova contraria» (domanda: e se la clausola è stipulata da un privato cittadino la disciplina si applica?). Viene poi inserita una presunzione ex lege di vessatorietà delle clausole che, se non specificamente trattate e approvate dalle parti, rispondono a determinate caratteristiche (facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive, modifica unilaterale del contratto, pagamenti previsti oltre i 60 giorni ecc.); rispetto a queste clausole vessatorie, nulle, si può agire senza limite (l' azione è imprescrittibile ai sensi dell' articolo 1422 del codice civile). Alcune



indicazioni della norma sono però specifiche per gli **avvocati** e difficilmente potranno ritenersi applicabili anche alle altre **professioni** (esempio l' anticipazione delle spese da parte dell' avvocato e la liquidazione delle spese di lite, importi per assistenza e consulenza in materia contrattuale ecc.). Qualche dubbio emerge anche con riguardo a tutti i lavoratori autonomi (cui si dovrebbe applicare in quanto compatibile la norma sugli **avvocati**), perchè non per tutti i «professionisti» con partita Iva esistono decreti di riferimento sui compensi (presenti invece, ad esempio, per le **professioni** ordinistiche). Per quel che riguarda poi i rapporti con le amministrazioni, si prevede che debbano garantire il principio dell' equo compenso per le prestazioni rese in esecuzione di incarichi. In questo ambito, però, il compenso viene determinato dal confronto concorrenziale e quindi il prezzo che risulta dalla gara di per se è «equo». Diverso è quando l' amministrazione conferisce un incarico diretto o a trattativa privata: in queste ipotesi si configura un rapporto negoziale (sul tipo di quello privatistico). Nel pubblico l' effettività dell' applicazione del principio potrà invece aversi in sede di esecuzione del contratto; se ad esempio una stazione appaltante dovesse chiedere ulteriori prestazioni al professionista senza remunerarlo, potrebbe incorrere in un comportamento contrario al principio di legge.